

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7032 del 16/12/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 <i>in</i> PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE DI CELLULOSA E CARTA" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA RANZA SNC. DITTA: FORNAROLI POLYMERS SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7339 del 16/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 – PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE DI CELLULOSA E CARTA" DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA RANZA SNC. DITTA: FORNAROLI POLYMERS SPA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Premesso che:

- il SUAP del Comune di Piacenza con nota prot. n. 125788 del 09/08/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 147392 del 12/08/2024 ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, nell'ambito della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva, per il Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 160/2010 e s.m.i., costituito dal Permesso di Costruire e dall'istanza di AUA presentate al Suap medesimo dalla ditta FORNAROLI POLYMERS SPA (C.F. 09301380961 - sede legale in Milano, Via Archimede n. 57), per lo svolgimento dell'attività di "lavorazione di cellulosa e carta" nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Ranza snc;
- con la medesima nota PG.125788/2024, il SUAP ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica

Ambientale, presentata dalla ditta FORNAROLI POLYMERS SPA, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;

Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Piacenza, con nota prot. n. 154476 del 27/08/2024, questa Agenzia ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 163713 del 16/10/2024 assunta al prot. ARPAE n. 186562 in pari data sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (Attività n. 12 del 25/11/2024 Sinadoc n. 28978/2024), risulta che:

- la Ditta in oggetto gestirà, presso l'insediamento, un impianto di produzione di articoli rigidi per il settore alimentare e non alimentare, come contenitori e vaschette di vari formati, tramite termoformatura di un foglio costituito prevalentemente da fibre di cellulosa e prodotto in bobine; l'intervento vede la realizzazione di nuovi fabbricati che prevedono la realizzazione di un impianto di lavorazione e annessi uffici e di un magazzino per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti;
- dall'insediamento originerà uno scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (S1), recapitante in pubblica fognatura, formato dall'unione di:
 - acque reflue industriali assimilate alle domestiche, derivanti dal lavaggio dei locali della linea di produzione dell'insediamento, trattate mediante un impianto costituito da un disoleatore;
 - acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici dell'insediamento trattate mediante n. 2 fosse Imhoff ed un degrassatore;
- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato nella Planimetria "Tavola I2 – Stato di progetto – scarichi acque bianche – Luglio 2024" trasmessa con la nota di integrazioni del 16/10/2024, è ubicato immediatamente a monte del disoleatore;
- la Ditta ha precisato che le previste analisi, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, saranno eseguite in occasione del collaudo del nuovo impianto;
- la Ditta ha inoltre dichiarato che i reflui derivanti dal processo di produzione saranno raccolti in apposite vasche (poste sotto il sistema spray di ogni linea produttiva), trattenuti in piccole cisterne in polipropilene stoccate presso la struttura, e conferiti periodicamente come rifiuti a ditta specializzata per il trattamento; i piazzali dell'insediamento saranno adibiti soltanto al transito ed alla sosta degli automezzi e non saranno utilizzati per il deposito e stoccaggio di materiali, pertanto le acque meteoriche ricadenti sugli stessi saranno recapitati, previo trattamento (disposto volontariamente in via precauzionale dalla Ditta stessa), in una vasca di laminazione unitamente alle acque meteoriche di copertura;
- dall'insediamento origineranno anche gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento piazzali puliti (S3) e di copertura (S4), recapitanti entrambi in una vasca di laminazione, non soggetti ad autorizzazione;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (Attività n. 13 del 28/11/2024 Sinadoc n. 28978/2024), risulta che:

- con riferimento all'attività di produzione di articoli rigidi per il settore alimentare, le lavorazioni della linea produttiva che possono generare emissioni in atmosfera avverranno in ambiente chiuso, con aspirazioni che reimmettono in ambiente di lavoro, previa filtrazione (passaggio della fibra tra i mulini e la tavola di formazione, fase di impregnazione e asciugatura in forno); tale scelta è giustificata dalla necessità di contenere i consumi energetici, garantendo comunque la protezione degli addetti;

- l'asciugatura della carta impregnata con una emulsione con effetto barrierante avverrà in un forno elettrico ad induzione. Il vapore acqueo conseguente sarà riutilizzato nel processo e per la corretta climatizzazione dell'ambiente ed in parte ricondensato per mantenere la corretta percentuale di umidità per la lavorazione della cellulosa;

Riscontrato che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, la Ditta ha presentato, allegata all'istanza, una "Indagine ambientale relativa all'inquinamento acustico prodotto da lavorazione di cellulosa e carta alimentare", redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge n. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Atteso che:

- con nota prot. n. 198677 del 04/11/2024, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA:
 - relazione tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 199642 del 05/11/2024 per la matrice "emissioni in atmosfera";
 - parere di IRETI Spa per lo scarico (S1) in pubblica fognatura prot. n. RT017885-2024-P del 19/11/2024 (acquisito al prot. ARPAE n. 209298 del 19/11/2024);
 - parere igienico sanitario dell'AUSL di Piacenza prot. n. 123243 del 23/11/2024 (acquisito al prot. ARPAE n. 214747 del 27/11/2024);
 - Determinazione dirigenziale del Comune di Piacenza n. 3146 del 06/11/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 202751 del 11/11/2024), come rettificata con nota prot. n. 178688 del 11/11/2024, (acquisita al prot. ARPAE n. 202751 in pari data) con cui:
 - è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, con prescrizioni;
 - è stata acquisita la relazione "Indagine ambientale relativa all'inquinamento acustico prodotto da lavorazione di cellulosa e carta alimentare", presentata dalla ditta, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, ritenendola congrua alla vigente zonizzazione acustica comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2016;
 - è stato espresso parere favorevole in ordine alle "emissioni in atmosfera", ex art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/2006;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta FORNAROLI POLYMERS SPA (C.F. e P.Iva 09301380961 - sede legale in Milano, Via Archimede n. 57), per lo svolgimento dell'attività di "lavorazione di cellulosa e carta" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Piacenza via Ranza snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - Autorizzazione, allo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	Art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

2. di stabilire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare le immissioni in ambiente di lavoro devono essere costantemente ridotte con idonei sistemi di abbattimento;
- b) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpa di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- c) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- d) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, quanto segue:
 1. la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi un campionamento in **ambiente di lavoro** con metodiche appropriate quali quelle previste dalla UNI EN 689:2019 come prescritto dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza con il quale il gestore, se necessario, dovrà rapportarsi;
- e) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- f) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpa di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitante in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) ai fini dell'assimilazione dello scarico di acque reflue industriali alle domestiche il titolare dell'autorizzazione **dovrà presentare, entro 180 giorni dall'inizio dell'attività e a pena di**

decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte, in particolare l'analisi aggiornata delle acque reflue prima di ogni trattamento depurativo, comprovante il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 punto 5) della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

- b) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale, i limiti di cui alla Tabella 1 punto 5) della DGR 1053/2003;
- c) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Lo stesso deve risultare in ogni momento accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Le quantità totali annuali di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo fornito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 25 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione;
- e) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera b) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali derivanti dalla lavorazione;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- h) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera b) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono essere in lingua italiana e rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020.
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

5. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al Suap del Comune di Piacenza, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal

presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

6. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.